

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3406

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTO, AURISICCHIO, LOMAGLIO, ROTONDO, MADERLONI

Delega al Governo per la parziale revisione dei compiti, dell'organizzazione e del funzionamento del Corpo della guardia di finanza e l'introduzione del diritto di associazione professionale in favore degli appartenenti al medesimo Corpo

Presentata il 4 febbraio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — I successi ottenuti in questi ultimi due anni nell'azione di contrasto all'evasione tributaria sono la dimostrazione che anche nel nostro Paese le battaglie contro l'illegalità fiscale possono essere vinte dallo Stato. Ovviamente, si tratta soltanto dei primi risultati concreti e siamo consapevoli della necessità di insistere con determinazione e chiarezza di visione nell'opera partita dieci anni fa con la riforma dei sistemi sanzionatori tributari penale e amministrativo e continuata con l'istituzione delle agenzie fiscali nel 1999 e con un primo riordino del Corpo della guardia di finanza nel 2001.

Ora che l'azione delle agenzie fiscali si è fatta più coerente, stabile e sistematica,

riteniamo sia giunto il momento di operare alcuni altri importanti aggiustamenti dei compiti, dell'organizzazione e del funzionamento del Corpo della guardia di finanza ad ordinamento militare.

La presente proposta di legge si basa su alcune idee-guida.

La prima è che tra i compiti istituzionali del Corpo della guardia di finanza sia tempo di inserire le attività di sostegno e di supporto informativo ai contribuenti, in modo da incoraggiare l'adesione spontanea, consapevole e matura dei cittadini agli obblighi fiscali. Si tratta di attività nuove, da affiancare ai tradizionali moduli di tipo repressivo eseguiti dagli agenti del Corpo della guardia di finanza e alle

azioni di prevenzione dell'evasione tributaria, che peraltro riteniamo necessario riconfigurare e rilanciare.

La seconda idea-guida è un più deciso coordinamento sul territorio tra componente militare e componente civile dell'amministrazione finanziaria, da operare sulla base di principi di specializzazione e di divisione del lavoro per ciascuna tipologia di attività: sostegno e supporto informativo, prevenzione e repressione.

Un'ulteriore idea-guida è l'esigenza di indicare la massimizzazione dei gettiti provinciali quali obiettivi prioritari a cui dovranno tendere le azioni svolte dai dirigenti di ogni livello del Corpo della guardia di finanza nel settore tributario, in modo da superare l'attuale eccessiva centralizzazione delle programmazioni annuali e pluriennali, in considerazione dell'estrema diversità di forme e di modi nei quali si manifestano in Italia, da territorio a territorio, i fenomeni dell'economia sommersa e delle frodi tributarie.

Analogamente, appare necessario stimolare interventi sulla struttura e sulle procedure di lavoro per ridurre in modo significativo i costi di supporto e di autofunzionamento, tipicamente elevati nelle organizzazioni militari, e collegare retribuzioni accessorie e quindi, indirettamente, la valutazione dei dirigenti e delle carriere del personale al raggiungimento di obiettivi misurabili di efficacia, economicità e qualità.

Altro aspetto di rilievo è rappresentato dal nuovo regime di pubblicità e di trasparenza della gestione, con comunicazione degli obiettivi assegnati e dei risultati effettivamente conseguiti dai dirigenti territoriali di ogni livello, nonché sull'andamento dei fenomeni socio-economici di rilevanza fiscale in ciascun ambito provinciale e regionale, oltre che a livello nazionale. Cittadini, regioni, enti locali e parti

sociali saranno in tale modo messi in grado di conoscere, di controllare e anche di indirizzare le scelte dell'amministrazione finanziaria e le *performance* realmente conseguite dai dirigenti.

Il quadro generale delineato impone anche una riconsiderazione sul sistema di tutele del personale del Corpo della guardia di finanza. La delicatezza delle funzioni di polizia economica e finanziaria svolte dalle Fiamme gialle, l'invasività dei poteri attribuiti agli agenti e la rilevanza degli interessi economici che vengono in rilievo nelle attività istituzionali del Corpo male si coniugano con la cultura militare tradizionale, che è caratterizzata da un'accentuata separatezza dalla società civile, da un elevato grado di discrezionalità dei comandi nell'impiego del personale e dalla sostanziale assenza di strumenti davvero efficaci di tutela e di controllo democratici, limitati, come noto, a poco efficaci organismi elettivi completamente interni agli apparati.

Pertanto, senza giungere alla smilitarizzazione, si ritiene necessario rafforzare tali meccanismi con la previsione del diritto per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza di costituire e di aderire a libere associazioni a carattere professionale esterne e autonome rispetto alla gerarchia, come peraltro già avviene in molti Stati europei.

L'apertura sul fronte dei diritti e la conseguente riduzione del carattere di separatezza del Corpo della guardia di finanza dalla società civile consentiranno, infine, di riconsiderare la norma che impone di nominare il comandante generale scegliendolo tra i generali di corpo d'armata dell'Esercito e di assegnare tale funzione a ufficiali provenienti dal medesimo Corpo, analogamente a quanto già avviene per l'Arma dei carabinieri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per la parziale revisione dei compiti, dell'organizzazione e del funzionamento del Corpo della guardia di finanza).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la parziale revisione delle norme concernenti i compiti, l'organizzazione e il funzionamento del Corpo della guardia di finanza.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione tra i compiti istituzionali del Corpo della guardia di finanza della funzione di sostegno e di supporto informativo ai cittadini da svolgere in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e mediante la costituzione di strutture di relazioni con il pubblico in ogni reparto territoriale del Corpo;

b) rimodulazione dei reparti territoriali su quattro livelli, di cui uno operativo per l'esecuzione dei servizi istituzionali e tre di direzione e controllo, corrispondenti ai comandi provinciali, regionali e nazionale, con soppressione dei comandi interregionali e degli altri comandi intermedi;

c) nomina del comandante generale scegliendolo tra i generali di corpo d'armata o di divisione del Corpo della guardia di finanza;

d) riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di indirizzo e supporto, ovvero nel comando di reparti di direzione e controllo, di gabinetti e segreterie, della gestione delle risorse umane, di sistemi informativi, di servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dell'amministrazione e contabilità, dei provveditorati

e della sicurezza delle caserme, non ecceda comunque il 15 per cento delle ore prestate a persona complessivamente utilizzate. Nel calcolo della percentuale sono escluse le risorse relative al personale degli istituti d'istruzione e frequentatore di corsi e al personale assegnato a reparti aeronavali. Le risorse umane impiegate in servizi di sicurezza a favore del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali si considerano versate in processi di produzione diretta;

e) individuazione tra gli obiettivi annuali e pluriennale prioritari dei comandi provinciali, regionali e nazionale dell'aumento del gettito tributario effettivo negli ambiti territoriali che dalle analisi economiche e dalle rilevazioni statistiche effettuate dall'Agenzia delle entrate presentano fenomeni di economia sommersa, frode fiscale ed elusione tributaria;

f) pubblicazione annuale per ciascun livello provinciale e regionale:

1) di concerto con l'Agenzia delle entrate, di relazioni riferite alla presenza e alle caratteristiche dell'economia sommersa e delle frodi tributarie, alla struttura e all'andamento del gettito dei tributi per settore economico e per tributo e al grado di soddisfazione dei cittadini per i servizi di sostegno e di supporto informativo;

2) degli obiettivi numerici annuali e pluriennali assegnati ai responsabili dei reparti territoriali per il recupero del gettito, per il miglioramento delle azioni di sostegno e di supporto informativo ai cittadini e per l'efficace ed efficiente allocazione delle risorse umane;

3) dei risultati numerici conseguiti dai responsabili dei reparti territoriali in termini di gettito effettivo, di diminuzione dell'economia sommersa e delle frodi tributarie, di miglioramento delle azioni di sostegno e di supporto informativo ai cittadini e di efficacia ed efficienza nell'allocazione delle risorse umane;

g) riconsiderazione del sistema di retribuzione accessoria del personale del Corpo della guardia di finanza con:

1) riguardo alla posizione di comando di reparti e di articolazioni interne responsabili del conseguimento di obiettivi;

2) riferimento ai risultati conseguiti in termini di miglioramento di quantità, di economicità e di qualità della produzione o di mantenimento dei livelli di eccellenza raggiunti nell'anno precedente misurati attraverso comparazioni a livello nazionale;

3) partecipazione ai premi incentivanti sulle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario.

ART. 2.

(Delega al Governo per l'introduzione dell'associazionismo professionale per il personale del Corpo della guardia di finanza).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione dell'associazionismo professionale per il personale del Corpo della guardia di finanza.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento ai militari del Corpo della guardia di finanza del diritto di costituire o di aderire ad associazioni a carattere professionale senza fini di lucro aperte al personale in servizio o in quiescenza per la tutela degli interessi sociali, economici e professionali;

b) previsione per le associazioni di cui alla lettera a):

1) di un regime di trasparenza e di pubblicità delle fonti di finanziamento e dei risultati della gestione con obbligo di dichiarazione annuale del numero degli iscritti;

2) di procedure di verifica della conformità dello statuto alle disposizioni di legge, di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e di iscrizione in un apposito registro revocabile per gravi motivi;

3) della facoltà di promuovere e di pubblicizzare candidature e programmi di delegati per i consigli della rappresentanza militare, di presentare proposte e istanze a ogni livello dell'amministrazione, di organizzare manifestazioni pubbliche con esclusione del diritto di sciopero e di rappresentare gli iscritti nei procedimenti di fronte all'amministrazione.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



15PDL0041250